

La Commissione tributaria di Roma sui parametri da utilizzare in sede di verifica

Avviamento con la calcolatrice

Criteri matematico-statistici per la capacità produttiva

DI GIUSEPPE D'AMICO

La quantificazione dell'avviamento di un'azienda, da parte dei verificatori, può avvenire con l'utilizzo di criteri matematico-statistici purché sia considerata la capacità produttiva dell'imprenditore e la fase economica esistente al momento della cessione dei beni. Questa è la conclusione della Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 5192 del 13 settembre 2016) che contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e annulla la relativa sentenza.

La sentenza 5192/2016

L'art. 51 del Testo unico in materia di imposta di registro statuisce che: «... Si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto (comma 1)... Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti

reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio (comma 2)... Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore [dei beni o dei diritti] di cui al comma primo è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento... al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile... (comma 4)».

Ai fini dell'imposta di registro, il valore di cessione dell'azienda (o di un suo ramo) o di un diritto reale (per esempio, l'usufrutto) è soggetto a verifica, entro due anni dal pagamento dell'imposta, da parte dell'ufficio che accerta eventuali scostamenti tra il valore venale in comune commercio e il corrispettivo pattuito. Nel corso di tali controlli, i verificatori sono spesso chiamati a quantificare il valore

dell'avviamento che, alla luce dei principi contabili, rappresenta un bene immateriale e intangibile dell'azienda, privo di valore autonomo e con lo scopo di produrre utili.

L'amministrazione finanziaria ha indicato all'interno dei propri documenti di prassi dei criteri matematici predefiniti, con lo scopo di agevolare il lavoro dei propri operatori. Ne consegue che, per quantificare l'avviamento, gli uffici ricorrono a una metodologia specifica prevista nell'art. 2, comma 4, del dpr 460 del 1996 che statuisce: «Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3». In pratica, in mancanza di

studi di settore, gli uffici utilizzano medie matematiche di natura reddituale.

La Ctr ribadisce che: «... Il metodo matematico statistico realizza un equo contemperamento di fattori positivi e negativi rilevanti ai fini della individuazione della potenzialità economica di una azienda. La validità di tale metodologia, riconosciuta anche in sede di legittimità, fa sì che la stessa sia ritenuta attualmente utilizzabile (cfr. Cass. n. 9583 del 11/5/2016)» e dimostra che la quantificazione dell'avviamento è avvenuta sulla base del fatturato, al netto del costo del personale e di altri elementi indicati nella perizia di parte; e non sul ricorso acritico del criterio matematico. Infondato per i giudici è anche il richiamo alla crisi economica e alla sua valutazione poiché: «I dati indicati in perizia evidenziano un andamento decrescente dei ricavi rilevanti ai fini della individuazione della potenzialità economica del ramo di azienda negli anni dal 2007 al 2009. Ne consegue che tale fattore nega-

tivo è stato temperato nella rideterminazione dell'avviamento».

Risvolti operativi

La natura astratta e immateriale dell'avviamento comporta notevoli difficoltà operative tanto che è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità a riconoscere la validità del metodo matematico purché collegato al contesto economico-aziendale e ai fattori produttivi. In mancanza di tali verifiche, si è di fronte a formule astratte, slegate del tutto dalla realtà aziendale e dalle sue potenzialità (Cass. civ. sent. n. 5812/87; Cass. civ. sent. n. 1336/89; Cass. civ. sent. n. 8387/96). Nel nostro caso, alla luce dei controlli svolti, la rettifica dell'ufficio risulta difficilmente contestabile in quanto perfettamente aderente al contesto economico e finanziario dell'azienda.



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti